



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Fedralog
Segreteria Regionale della Calabria
fedralog@pec.it

**Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti**

Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

Prefetto di Catanzaro

Prefetto di Cosenza

Prefetto di Reggio Calabria

Prefetto di Crotone

Prefetto di Vibo Valentia

e, p.c. **Presidente del Senato della
Repubblica**

**Presidente della Camera dei
Deputati**

**Presidente del Consiglio dei
Ministri**

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Pos. 1203/26
Settore: TMC

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

Con riferimento alle notizie di stampa apparse su diverse testate giornalistiche relative alla decisione, da parte della Federazione regionale della Calabria dell'Associazione Fedralog, di

proseguire, fino alla data 27 ottobre 2026, il fermo dei servizi di autotrasporto merci in conto terzi nell'ambito della Regione Calabria, originariamente indetto dal 16 al 20 ottobre 2026;

IL COMMISSARIO

Prof. Avv. Federico Ghera, delegato per il settore, in via d'urgenza;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, all'Associazione rappresentativa in indirizzo, che, allo stato, in relazione all'iniziativa assunta, si ravvisano i seguenti profili di illegittimità:

- **“mancato rispetto del termine di preavviso”**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, commi 2 e 5, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni e dell'articolo 2, lett. c), del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), secondo il quale, in caso di azioni di carattere locale, deve essere rispettato un preavviso minimo di 15 giorni;
- **“eccessiva durata dell'astensione”**, ai sensi dell'articolo 4, del citato Codice di autoregolamentazione, secondo il quale *“La durata massima del fermo non potrà essere superiore a 5 giorni”*;

Si invita, pertanto, il soggetto collettivo in indirizzo a revocare il fermo e/o a riformulare l'azione collettiva in conformità alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni ed alla disciplina di settore, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in caso di apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente atto alla Federazione regionale della Calabria dell'Associazione Fedralog, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Presidente della Regione Calabria, ai Prefetti di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL COMMISSARIO

Prof. Avv. Federico Ghera

